



Prot. N. 15400/ 2013

Determinazione n. 316 del 22/02/2013

OGGETTO: COMUNE DI TAVULLIA - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA A CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI UN'AREA DA ZONA AD USO AGRICOLO "E" A ZONA AD USO TERZIARIO DI NUOVO IMPIANTO "D4" - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1

URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -

AREE PROTETTE

ARCH. BARTOLI MAURIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Determinazione n. 316 del 22/02/2013

Vista la domanda presentata dal Comune di Tavullia in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 74864 del 30/10/2012, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente una variante parziale al vigente P.R.G. relativa al cambio di destinazione d'uso di un'area da zona ad uso agricolo "E" a zona ad uso terziario di nuovo impianto "D4";

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica*;
3. A.S.U.R. - Zona territoriale di Pesaro;
4. Marche Multiservizi S.p.a..

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso atto che la Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica*, interpellata come SCA nel procedimento in oggetto, non ha espresso il proprio contributo.

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. 14351 del 20/02/2013, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

Determinazione n. 316 del 22/02/2013

““1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la VAS si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il comma 3-bis dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che i piani e i programmi diversi da quelli suddetti che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

La variante in esame, che attiene al settore della pianificazione territoriale e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti edilizi, è stata classificata dal Comune di Tavullia fra i casi rientranti nelle disposizioni del suddetto comma 3-bis, ovvero fra quelli che da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, ai sensi delle normative vigenti.

1.2 Competenze:

In base all'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per la VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette.*

1.3 Avvio del procedimento:

Determinazione n. 316 del 22/02/2013

Il Comune di Tavullia in qualità di autorità procedente, con nota prot. 8661 del 15/10/2012, recante timbro di posta in arrivo del 26/10/2012, acquisita agli atti con prot. 74864 del 30/10/2012, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito ad una variante parziale al vigente P.R.G. riguardante il cambio di destinazione d'uso di un'area da zona ad uso agricolo "E" a zona ad uso terziario di nuovo impianto "D4".

La documentazione trasmessa con l'istanza è la seguente:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Scheda di sintesi.

Con la suddetta istanza, inoltre, l'autorità procedente ha proposto l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 75312 del 31/10/2012 ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica*;
3. A.S.U.R. - Zona territoriale di Pesaro;
4. Marche Multiservizi S.p.a..

Questa Amm.ne Provinciale in data 02.11.2012, con nota prot. 75326, ha trasmesso agli SCA sopra elencati la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

- 1) **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio***, con nota prot. 12189 del 13/02/2013, ha espresso il seguente parere:

“ Con riferimento alla nota prot. n. 75326 del 31.10.2012 con la quale l'Autorità Competente ha trasmesso il Rapporto Preliminare relativo alla variante in oggetto, ai fini dell'espressione del parere previsto nell'ambito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.

Determinazione n. 316 del 22/02/2013

Premesso

1. che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;
2. che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS redatto dal Geol. Vincenzo Mariani, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Preso atto che la variante prevede la trasformazione di un'area, ubicata lungo la strada Provinciale per San Giovanni in Marignano, da zona agricola "E" a zona di nuovo impianto ad uso terziario "D4".

Considerato che nella zona d'interesse non sembrano ipotizzabili particolari criticità di natura geomorfologica.

E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che nell'ambito del rilascio del parere di compatibilità sulla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e con riguardo alle disposizioni della L.R. 22/2011 la scrivente, in base agli esiti della documentazione richiesta, potrà formulare prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta.

Al fine di agevolare le successive fasi di progettazione della variante in esame si elencano nel seguito gli studi ed approfondimenti, ritenuti necessari all'espletamento della fase istruttoria relativa al procedimento di cui sopra.

1. Studio geologico-geomorfologico-geotecnico che rispettivamente esponga e commentino i metodi ed i risultati delle indagini di caratterizzazione e modellazione geologica e geotecnica del sito, supportati da specifiche indagini geognostiche spinte fino al substrato, con prove in sito ed in laboratorio, rilevando l'eventuale presenza di acque nei terreni, secondo quanto disposto dal D.M. 14/01/2008.
2. Verifiche di stabilità sui profili rappresentativi sufficientemente estesi al versante a valle, da condurre nelle condizioni statica, sismica e post-sismica, secondo le NTC 2008.
3. In ottemperanza all'art.10 della L.R. 22/2011 la variante dovrà contenere una "Verifica di compatibilità idraulica", redatta da un tecnico abilitato, tesa a valutare l'ammissibilità della previsione urbanistica, considerando le eventuali interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali e la necessità di prevedere interventi per la mitigazione del rischio.

La norma regionale contempla altresì la previsione di misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione.

Determinazione n. 316 del 22/02/2013

Quanto sopra secondo il documento contenente i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative in corso di definizione dalla Regione Marche, ovvero in via transitoria in base al disposto del comma 3 lett. a)- b) dell'art. 13 della L.R. 22/2011.

Le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione, andranno progettate congiuntamente agli interventi e classificate come opere di urbanizzazione primaria.

Nel caso specifico lo studio dovrà prevedere anche una puntuale analisi idrologica ed idraulica di dettaglio, da condursi sul corso d'acqua che delimita il confine Nord dell'area, al fine di definire con massima attendibilità le eventuali fasce di pericolosità idraulica. L'analisi andrà eseguita sulla base di un rilievo topografico delle sezioni idrauliche ravvicinate e comunque tracciate nei tratti più significativi (attraversamenti, tombinamenti, cambi di direzione, ecc...).

Occorre segnalare che detto settore idraulico sembra avere una discreta funzionalità idraulica oltre a costituire, con molta probabilità, il recettore finale delle acque provenienti dall'area oggetto di trasformazione urbanistica.

In ogni caso, anche verificata l'assenza di potenziali pericolosità idrauliche sulla zona, allo scopo di favorire un corretto assetto idrogeologico del versante, contrastare fenomeni erosivi e tutelare la qualità ambientale ed ecologica del corpo idrico, occorre salvaguardare le fascia di pertinenza fluviale arretrando la proposta perimetrazione della zona "D4" fino a mantenere una distanza di almeno 10 m dal ciglio della sponda sinistra del fosso.

E' utile ricordare che le valutazioni e considerazioni esposte nel presente contributo fanno specifico riferimento e assumono una funzione considerata propedeutica all'attività istruttoria di competenza, da svolgersi successivamente nell'ambito del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e con riguardo alle disposizioni della L.R. 22/2011 per quanto attiene agli aspetti idrologici/idraulici."

2) A.S.U.R. - Zona territoriale di Pesaro, con nota prot. 36482 del 15/11/12, pervenuta tramite fax in data 15/11/12 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 79598 del 19/11/12, ha espresso il seguente parere:

"Omissis ... questo Dipartimento, per quanto di competenza, non ravvisa effetti significativi sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere esclusa dalla procedura di VAS a condizione che:

l'area in oggetto sia dotata di idonee infrastrutture primarie (rete distribuzione dell'acqua potabile comunale, fognatura dinamica comunale, ecc.)."

3) Marche Multiservizi S.p.a., con nota prot. 1875 del 05/02/2013, pervenuta in data 07/02/2013 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 11187 del 08/02/2013, ha espresso il seguente parere:

" Omissis.. si comunica che, per quanto di competenza, la zona risulta urbanizzata in misura inadeguata ai fabbisogni di previsione dell'area in esame.

Determinazione n. 316 del 22/02/2013

Per l'attivazione dell'area dovrà essere potenziata la rete di distribuzione esistente in Via Piano, costituita da tubazione in Pead De 40.

La rete del gas esistente sulla strada provinciale è esercita in media pressione e pertanto idonea a soddisfare le future utenze.

La zona è servita da rete di fognatura con recapito a impianto di depurazione.

Le opere richieste, trattandosi di sottoservizi interrati, non rappresentano particolare impatto ambientale.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino.

La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica, interpellata come SCA nel procedimento in oggetto, non ha espresso alcun contributo.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante riguarda un'area collocata lungo la strada provinciale n. 38 che collega il capoluogo di Tavullia con il Comune di San Giovanni in Marignano, situata in prossimità di un crinale che si sviluppa in direzione NW-SE che separa il bacino imbrifero del Fiume Tavollo dal fosso denominato “Il Rio”.

La proposta di intervento in oggetto nasce dalla richiesta di trasferimento di una attività commerciale, la “Ferramenta Torriani”, oggi ubicata nel centro comunale, al fine di realizzare un nuovo fabbricato più consono alle esigenze della Ditta. L'area individuata per il trasferimento dell'attività si trova a poca distanza dal capoluogo, ha superficie pari a 5.900 mq ed è classificata dal vigente PRG come zona agricola. La variante si sostanzia, dunque, nella trasformazione urbanistica dell'area da *zona ad uso agricolo “E” a zona a Terziario di nuovo impianto “D4”*.

Gli interventi edilizi all'interno della nuova area saranno vincolati alla redazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE). Si prevede la realizzazione di un unico edificio distribuito su due piani, di cui uno seminterrato. La superficie utile commerciale è di 1.250 mq mentre la superficie accessoria relativa al piano seminterrato è di 1.075 mq. Il volume lordo complessivo è di 8.500 mc. Come previsto dalle norme di PRG, la progettazione dell'area prevede anche l'inserimento di parcheggi permeabili per una superficie complessiva di 258,80 mq e la messa a dimora di piante autoctone ad alto fusto, nella quantità di 1 ogni 25 mq di parcheggio ed 1 ogni 40 mq di superfici scoperte alternate a siepi di raccordo.

Nel rapporto preliminare si afferma che gli scarichi fognari saranno limitati a quelli derivanti dai servizi igienici e dalle acque meteoriche. Le acque piovane (acqua proveniente dai piazzali, dai parcheggi e dalla copertura del fabbricato) verranno raccolte inizialmente in una vasca di laminazione ed in seguito riversate

Determinazione n. 316 del 22/02/2013

nel corpo recettore posto a valle del lotto. Le acque nere invece saranno convogliate nella rete pubblica fognaria posta in prossimità della strada provinciale ed allacciata al depuratore comunale.

L'area è parzialmente interessata da un ambito di *Tutela integrale*, di cui all'art 4.3 delle NTA, ma del quale non è stata specificata la derivazione; la porzione nord-est dell'area è invece interessata da un ambito di *Tutela diffusa* del crinale, di cui all'art. 4.5.1 delle NTA.

Dallo schema progettuale riportato nell'elaborato cartografico "Allegato A13" è possibile notare che l'intervento edilizio è stato posizionato all'esterno del suddetto ambito di tutela integrale.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Visto il contenuto del rapporto preliminare redatto per la verifica di assoggettabilità in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; visti i pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2); considerata la modesta estensione della superficie territoriale della nuova zona edificabile; è possibile ritenere che l'attuazione della variante in esame non determini effetti negativi significativi tali da richiedere l'assoggettamento alla procedura di VAS della variante stessa.

Tuttavia questo Ufficio ritiene opportuno formulare alcune osservazioni e prescrizioni volte a mitigare gli impatti derivanti dall'intervento previsto con la variante urbanistica:

- la prima osservazione riguarda il contesto nel quale risulta inserita la nuova zona edificabile prevista con la variante. L'area infatti si trova in un contesto prevalentemente agricolo, anche se a poca distanza, verso nord-est, è presente un agglomerato residenziale. L'intervento, considerata la sua tipologia, si configura come un elemento di rottura con l'ambiente circostante, creando un effetto di frammentazione urbana e di consumo di suolo agricolo.

Riguardo al consumo di suolo, però, è bene sottolineare che in fase di adozione della variante dovrà essere dimostrata la conformità alle disposizioni stabilite dalla L.R. 23/11/2011 n.22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico" che, all'art. 11 prevede che *"..non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività produttive, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica;.."*, pertanto nel caso in cui non sia verificata la suddetta disposizione il Comune dovrà compensare tale area attraverso una riduzione delle previsioni in essere equivalente a quella nuova introdotta con la variante così come previsto dal regolamento di attuazione della legge.

In merito all'impatto dell'intervento sul paesaggio si ritiene opportuno prescrivere ulteriori indicazioni riguardanti le modalità attuative del comparto, in aggiunta a quelle già vigenti.

In particolare si prescrive quanto segue:

Determinazione n. 316 del 22/02/2013

- intervento edilizio: il fabbricato dovrà essere interamente rivestito in laterizio, sia nelle facciate esterne che nella copertura.
- interventi esterni: il perimetro del lotto dovrà essere interamente piantumato all'esterno della recinzione, al fine di creare una opportuna barriera vegetale costituita da alberature autoctone ad alto fusto con arbusti al piede, avente effetto di schermatura acustica, visiva e antipolvere. La rampa di accesso posta lungo il margine occidentale del lotto e la sagoma dell'edificio dovranno pertanto essere traslati di almeno 5 metri, fino al limite della tutela integrale, al fine di consentire la piantumazione della barriera verde anche su tale lato. La superficie di terreno posta a nord del lotto, verso il fosso, compresa fra i perimetri nord, nord-ovest e il limite del piazzale dovrà essere interamente piantumata con alberature autoctone. I posti auto dovranno essere realizzati con pavimentazioni semipermeabili.

In aggiunta a quanto sopra prescritto da questo Ufficio, il Comune dovrà conformarsi ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), in riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Per ultimo si ricorda che in sede di adozione della variante dovrà essere dimostrata la conformità alle disposizioni stabilite dalla L.R. 23/11/2011 n.22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico".

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4.**

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.'''

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di TAVULLIA indicata in oggetto, relativa al cambio di destinazione d'uso di un'area da zona ad uso agricolo "E" a zona ad uso terziario di nuovo

Determinazione n. 316 del 22/02/2013

impianto "D4", dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a **condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel paragrafo 4) del parere prot. 14351 del 20/02/2013 sopra riportato.**

- II) Di stabilire le indicazioni seguenti:
- a) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
 - b) In sede di adozione della variante dovrà essere dimostrata la conformità alle disposizioni stabilite dalla L.R. 23/11/2011 n.22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico".
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di TAVULLIA, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
 2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica*;
 3. A.S.U.R. - Zona territoriale di Pesaro;
 4. Marche Multiservizi S.p.a..
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

Determinazione n. 316 del 22/02/2013

- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/ed
1421VAS\12VAS\12TC10704.doc

RESPONSABILE ISTRUTTORIA (R.I.)
F.to MDF

RESPONSABILE PROCEDIMENTO (R.P.)
F.to MDF

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
